

DALL'OSTO Dott. STEFANO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Via Prà Bordoni n. 85/6 – 36010 ZANE' (VI)
TEL.0445315119 - E-MAIL stefano.dalosto@dallosto-partners.it

Verbale n. 04 del 21/02/2017

COMUNE DI ROVOLON
Provincia di Padova

Parere di cui all'art. 5, comma 3 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 sul contratto decentrato e sul fondo delle risorse accessorie per l'anno 2016.

Il sottoscritto Dott.Stefano Dall'Osto, Revisore dei Conti del Comune di Rovolon, nominato con deliberazione consiliare n. 27 del 29.09.2014, esecutiva;

Ricevuta l'ipotesi di accordo decentrato integrativo con allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnico- finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la normativa contrattuale di categoria;

Visto l'art. 5 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 modificato ed integrato dall'Art. 4 CCNL 22.01.2004, che testualmente recita:

“3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”.

Visto il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

Visto l'art. 67 comma 12 della Legge n. 133 del 06.08.2008 che impone al collegio dei revisori del conti di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni normative previste dalla normativa stessa in materia di contratto integrativo decentrato nonché sul rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contrattazione decentrata integrativa;

Visto inoltre:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Contrattazione decentrata anno 2016. Autorizzazione sottoscrizione accordo”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 14/12/2016 ad oggetto: “Contrattazione decentrata anno 2016. Indirizzi in merito e integrazione parte variabile fondo”;
- la determinazione n. 37 del 26/07/2016 del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari ad oggetto “Determinazione risorse finanziarie da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016”;
- l’ipotesi di accordo decentrato integrativo definita in data 21.12.2016 dalla delegazione trattante istituita ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziario che:
 - risultano redatte in osservanza dell’articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
 - esplicitano i contenuti e attestano la copertura della spesa conseguente alla quantificazione del fondo delle risorse accessorie per l’anno 2016;
 - attestano la conformità dello stesso ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Esaminati gli atti sopradescritti, nonché i bilanci 2016 – 2018 e 2017 - 2019;

Rilevato che gli oneri non alterano gli equilibri di bilancio in conformità al combinato disposto degli artt. 193 e 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A C C E R T A

la compatibilità dei costi derivanti dall’accordo citato con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori certificando gli oneri relativi alla contrattazione medesima.

E S P R I M E

conseguentemente parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo, nel testo trasmesso allo scrivente Revisore.

21 febbraio 2017

Il Revisore
Dott. Stefano Dall’Osto

